

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1954

(23<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Cagnacco per i caduti e dispersi in Russia » (317) (D'iniziativa del senatore Tartufoli) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 339, 340
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	339
TARTUFOLI . . . . .	340

« Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra » (330) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	340, 341
FORTUNATI . . . . .	341
IORIO . . . . .	341
MARIOTTI . . . . .	341
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	341
TOMÈ . . . . .	341
TRABUCCHI . . . . .	340

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (361) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 349, 353, 354, 355, 356
BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . .	347, 349, 351
BRAITENBERG . . . . .	352, 353, 355, 356
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
CENINI . . . . .	350
DE LUCA LUCA . . . . .	349
FORTUNATI . . . . .	349, 353, 354, 356
MARIOTTI . . . . .	350, 351
STURZO . . . . .	350, 351
TRABUCCHI . . . . .	353, 354, 355

« Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (404) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	342, 343, 345, 347
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	346
CORTI . . . . .	344
DE LUCA LUCA . . . . .	344
FORTUNATI . . . . .	342, 343, 344, 345
MARIOTTI . . . . .	347
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	343
TOMÈ . . . . .	342, 343
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	341, 342, 343, 344, 345

« Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruitori di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306 » (416) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

FORTUNATI . . . . .	338
TOMÈ, <i>relatore</i> . . . . .	338

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)23<sup>a</sup> SEDUTA (1<sup>o</sup> aprile 1954)

*La seduta è aperta alle ore 10,20.*

*Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.*

*A norma dell'articolo 25 del Regolamento, intervengono i senatori Braitenberg e Tartufoli.*

*Intervengono inoltre i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.*

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306 » (416)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, relatore. Gli invalidi e i mutilati di prima categoria sono suddivisi in varie sottocategorie, previste nella tabella E allegata alla legge organica sulle pensioni di guerra. In occasione dell'approvazione di questa legge 10 agosto 1950, vennero concessi agli appartenenti alle sottocategorie A e A-bis degli assegni di superinvalidità aggiunti a quelli di cui già fruivano in precedenza, e precisamente alla sottocategoria A della tabella E si aggiunsero lire 173.000 annue e alla sottocategoria A-bis lire 133.100 annue; alla sottocategoria B furono concesse lire 60.000 annue.

È stato rilevato già in sede di discussione della legge 10 agosto 1950 che si veniva a creare una differenza eccessivamente notevole fra questi assegni di superinvalidità attribuiti alle sottocategorie A e A-bis nei confronti di quelli attribuiti alla sottocategoria B, per cui già allora, si prese l'impegno di ovviare a questa eccessiva sperequazione. Ed oggi, in esecuzione dei voti espressi allora, si presenta al nostro esame un disegno di legge inteso ad aumentare questo secondo contributo di superinvalidità per la sottocategoria B: si propone di portarlo da lire 60 mila a lire 100 mila annue.

Un adeguamento analogo si propone anche per i superinvalidi pensionati per causa di servizio ordinario, in quanto gli stessi motivi precedentemente esposti valgono anche per questa categoria; l'aumento anche per costoro è contenuto nei limiti di 40 mila lire.

Il disegno di legge è già stato presentato una prima volta dinanzi alla Camera dei deputati, ed ivi approvato, nel corso della precedente legislatura; è stato quindi nuovamente presentato e approvato in questa legislatura.

Io penso dunque che la Commissione debba adeguarsi sia all'impegno assunto dal Parlamento in occasione della discussione del disegno di legge organico del 1950, sia a quella che è la giusta aspettativa degli interessati, approvando il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Noi siamo favorevoli al presente disegno di legge, pur con le riserve che abbiamo già formulate in occasione della discussione della legge organica circa il trattamento generale dei pensionati di guerra. In attesa quindi di una revisione generale della materia, siamo disposti ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

## Art. 1.

La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera *B* della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.

(È approvato).

## Art. 2.

L'assegno di superinvalidità stabilito dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, è elevato, per la lettera *B*, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.

(È approvato).

## Art. 3.

Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1º ottobre 1952.

(È approvato).

## Art. 4.

All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Cargnacco per i caduti e dispersi in Russia » (317).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Cargnacco per i caduti e dispersi in Russia ».

Faccio presente innanzitutto alla Commissione che questa mattina ho conferito con il collega Tartufoli, presentatore del disegno di legge, e gli ho comunicato i rilievi fatti da diversi membri della Commissione nella riunione precedente. Tali rilievi in sostanza vertono tutti su un medesimo punto: di non dare cioè un carattere specifico ed un unico significato a questo Tempio di Cargnacco, ma di dedicarlo a tutti i caduti e i dispersi di tutte le guerre, ed in secondo luogo di separare dalla fondazione del Tempio quella dell'Istituto, che è un'iniziativa di ordine privato riguardante particolari persone e non tutte le famiglie di tutti i caduti d'Italia.

D'accordo con il senatore Tartufoli, l'articolo 1 del disegno di legge verrebbe dunque così modificato: « Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere la somma di lire 30 milioni al Comitato esecutivo nazionale per il completamento del Tempio da erigersi a Cargnacco del Friuli per i caduti e dispersi in guerra in tutti i fronti ».

L'articolo 2 resta invece invariato; ma a questo riguardo, e cioè sulla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, mi riservo di vedere se è possibile procedere alla prevista riduzione dello stato di previsione per l'esercizio 1953-54; in caso contrario la stessa disposizione verrebbe trasportata all'esercizio 1954-55.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero soltanto rilevare che l'opposizione del Tesoro al testo originario del disegno di legge era unicamente determinata dal timore che si moltiplicassero queste iniziative estendendo analoghi provvedimenti ai caduti

su altri fronti e arrecando delle spese ulteriori eccessive al Ministero. Ora di fronte all'emendamento proposto, come rappresentante del Governo, non posso che rimettermi alla decisione che prenderà la Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere la somma di lire 30 milioni al Comitato esecutivo nazionale per il completamento del Tempio da erigersi a Cargnacco del Friuli per i caduti e dispersi in guerra in tutti i fronti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TARTUFOLI. Dopo l'approvazione del disegno di legge da me presentato, desidero ringraziare l'onorevole Presidente di avere interpretato esattamente il mio pensiero, ed i colleghi della Commissione di aver accolto la nostra aspettativa e di averla esaudita con animo fraterno, con benevolenza e con spirito di italianità.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonché ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra » (330).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonché ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra ».

In assenza del relatore, senatore Restagno, ci rimettiamo alla relazione ministeriale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.

TRABUCCHI. Faccio presente che vi sono varie specie di depositi: per licenze di commercio, per espropriazioni (effettuati in sede di emanazione dei decreti di esproprio), per appalti di servizi pubblici, ecc. Ora, il testo della legge usa genericamente le parole: « depositi definitivi », non tenendo invece affatto conto di quelli provvisori, che possono costituirsi così per concorrere alle aste come per altri motivi, e che debbono in seguito essere trasformati in definitivi. Si è pensato, probabilmente, nel predisporre le attuali disposizioni, che i depositi provvisori siano già stati tutti trasformati in definitivi, ma credo che questo non corrisponda alla realtà.

MARIOTTI. A mio parere i depositi provvisori o vengono restituiti immediatamente dopo il perfezionamento dell'asta o vengono restituiti in un secondo tempo al Comune stesso o all'ente appaltatore.

IORIO. La figura del deposito provvisorio esiste in quanto, se una ditta appaltatrice si presenta agli sportelli, poniamo, della Banca d'Italia per effettuare un deposito per qualunque lavoro, e questo non le viene poi aggiudicato nell'asta, il deposito le viene restituito; questi sono la grande maggioranza dei depositi provvisori, che sono tali fin quando non è emessa la polizza.

Tuttavia vi sono in banca dei depositi che sono restati tuttora provvisori, e potrebbe darsi che nel caso specifico vi siano appunto dei depositi i quali, per la loro provvisorietà, ove venisse approvata la clausola « definitivi », potrebbero essere esclusi dalla restituzione.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che la parola « definitivi » figura soltanto nell'articolo 1 del disegno di legge, mentre negli altri articoli, come pure nel titolo del provvedimento, si parla soltanto genericamente di « depositi »; si potrebbe dunque sopprimere la parola « definitivi ».

TOMÈ. Ma se vi sono dei depositi provvisori che vengono esclusi; si potrebbe sempre in seguito presentare un altro provvedimento che li riguardi.

FORTUNATI. Ritengo che il motivo fondamentale per il quale all'articolo 1 viene specificato che si tratta di depositi definitivi sia il seguente: che è molto più facile valutare l'attendibilità di un deposito definitivo che quella di un deposito provvisorio, in quanto chi ha costituito un deposito provvisorio dovrebbe dichiarare soltanto, sotto la sua responsabilità, di aver partecipato, ad esempio, una volta tanto ad un'asta, mentre chi ha effettuato un deposito definitivo deve dimostrare anche di essere risultato vincitore dell'asta stessa. Il che è evidentemente più controllabile.

D'altra parte, nella stragrande maggioranza dei casi, i depositi provvisori vengono ritirati

non appena l'atto, per il quale furono eseguiti, si è concluso e si è perfezionato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge è stato predisposto appunto per vedere di risolvere la situazione di coloro che hanno perduto i documenti giustificativi.

In ogni modo mi riservo di portare ulteriori elementi, per quanto riguarda la limitazione ai depositi definitivi. Tanto più che altre notizie potrebbe portare il relatore, oggi assente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (404) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: « Temporanea importazione del cacao in grani per la integrale spremitura », già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Il cacao in grani era ammesso in importazione temporanea per la produzione normale di burro di cacao e di polvere di cacao, produzione normale fissata in chilogrammi 30 di burro di cacao e in chilogrammi 50 di cacao in polvere, più 20 chilogrammi di scorie, su ogni quintale di cacao importato. L'industriale che avesse importato un quintale di cacao in grani e dimostrasse di avere riesportato 30 chilogrammi di burro e 50 di polvere era esente dall'imposta.

Si è osservato che è nostro interesse esportare la maggiore quantità possibile di burro di cacao, mentre la polvere di cacao non è facilmente commerciabile. Il presente disegno di legge è stato predisposto per chi si impegni mediante la integrale spremitura dei grani di cacao, ad estrarre da un quintale di grani, 40 chilogrammi, anziché 30, di burro. In tal caso la polvere di cacao, viene però ad avere un contenuto grasso inferiore all'1 per cento, ed è considerata un sotto prodotto, utilizzato

per i gelati, poichè agli effetti della legge 9 aprile 1931, è vietata la vendita di polvere di cacao contenente una quantità di grassi inferiore al 20 per cento. Quindi se questa polvere deve essere venduta sul mercato nazionale deve esservi aggiunto nuovamente burro di cacao comperato sul mercato italiano.

Con il presente disegno di legge dà sostanzialmente un premio a coloro che riescano ad ottenere da un quintale di grani 40 chilogrammi di burro, mettendosi nella necessità di integrare con 8 chilogrammi di burro il tenore di grasso della polvere che dopo la spremitura integrale resta poco più di un pannello.

E apro una parentesi: quando si importa con bolletta di importazione temporanea, bisogna dire a quale scopo si fa l'importazione, e bisogna poi dimostrare, se si vuole avere l'esenzione, di avere effettuato lo scarico di tutto il prodotto importato, a parte le scorie. Quindi normalmente, importando 100 quintali di grani di cacao per poi esportare il prodotto finito, bisognerebbe dimostrare l'esportazione di 40 chilogrammi di burro e di 40 di polvere. Col progetto di legge si ammette invece la nazionalizzazione parziale del prodotto finito, e cioè della polvere di cacao, che difficilmente si esporterebbe, senza che ciò comporti il pagamento dell'imposta su tutto il cacao in grani importato. Normalmente la nazionalizzazione di una parte sola del prodotto importato comporta il pagamento dell'imposta anche sulla parte del prodotto riesportata. Nel caso invece previsto dal disegno di legge si pagherebbe l'imposta solo sulla polvere, e non su 40 chilogrammi per quintale, ma su 32.

Si vuol dare insomma un aiuto a chi riesca a spremere 40 chilogrammi di burro da un quintale di grani di cacao, e si giustifica la concessione, nella relazione ministeriale, dicendo che si pagherà nel caso l'importo solo su 32 chilogrammi di polvere, perchè, per poter poi commerciare la polvere a basso contenuto grasso, è necessario aggiungervi altro burro di cacao già nazionalizzato. In sostanza sfuggiranno all'imposta gli 8 chilogrammi per quintale, ma dovranno essere uniti alla polvere 8 chilogrammi di burro che abbiano pagata la tassa.

Questo, come ho detto, si propone perchè oggi è praticamente impossibile l'esportazione di polvere di cacao.

Il testo della legge è assai poco chiaro, ma bisogna tener presente l'articolo 14 della legge doganale, esprimendo altresì un voto che con successive circolari si chiarisca che il beneficio resta accordato solo a chi effettivamente abbia esportato 40 chilogrammi di burro di cacao.

PRESIDENTE. Si potrebbe conoscere quale è l'importazione di grani di cacao?

TRABUCCHI, *relatore*. Ho potuto solo sapere al Ministero delle finanze che, da quando questo disegno di legge è stato predisposto, l'importazione di grani di cacao è di molto aumentata, di modo che non c'è da temere una diminuzione nel gettito dell'imposta.

FORTUNATI. In merito al disegno di legge debbo dire che esso comporta un problema di carattere generale ed alcune questioni di carattere particolare.

Il problema di carattere generale è che, a mio avviso, in un disegno di legge di questa natura sarebbe opportuno avere il parere della Commissione dell'industria, perchè si tratta di un provvedimento di favore per un particolare tipo di attività produttiva e industriale. Sarebbe interessante sapere se non fosse opportuno estendere provvedimenti del genere ad altre attività produttive, per evitare sperequazioni, tanto più che penso che l'importazione dei grani di cacao sia concentrata a pochi gruppi imprenditoriali. Il disegno di legge è un provvedimento di eccezionale favore nei confronti di poche persone.

TOMÈ. È un provvedimento per favorire l'esportazione.

FORTUNATI. Molte cose servono per favorire l'esportazione. Ma serve gli interessi della nostra bilancia commerciale non solo chi esporta burro di cacao, ma anche chi esporta, ad esempio, tessili!

Si tratta non solo di un problema fiscale, ma di un problema di politica commerciale. È opportuno, pertanto, che la Commissione

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)23<sup>a</sup> SEDUTA (1° aprile 1954)

interessata esprima il suo avviso su un provvedimento come questo, che, se può apparire marginale, secondo me non lo è.

Il problema dei premi all'esportazione più o meno mascherati è un problema di politica commerciale, sul quale gli interessi e le prospettive sono quanto mai discordanti.

Inoltre, a forza di contorcere le norme di legge per mascherare i premi di esportazione, si dà luogo a provvedimenti che minacciano di essere applicati in maniera da non corrispondere al fine che si proponevano. L'articolo 2 non è chiaro, e non vi potranno essere circolari che possano dettare l'obbligatorietà di applicare la norma al di fuori della lettera della norma stessa.

TOMÈ. Gli operatori del settore capiranno.

FORTUNATI. Gli operatori del settore avranno tutto l'interesse di far applicare la legge nel modo ad essi più favorevole.

TOMÈ. E il Ministero che ci sta a fare?

FORTUNATI. Il Ministero non potrà fare applicare la legge in modo difforme dalla sua lettera. Di fronte ad una qualunque contestazione si arriverà alla interpretazione dell'autorità giudiziaria.

Il collega Trabucchi dice: per mezzo di circolari stabiliremo che il premio sarà dato solo a coloro che esporteranno tutti e quaranta i chilogrammi di burro. Ma la norma dell'articolo 2 non dice questo.

TRABUCCHI, *relatore*. Lo dice l'articolo 11 della legge doganale.

FORTUNATI. Ma questa diventa una norma in deroga. Se non diciamo chiaramente che i 40 chilogrammi di burro di cacao debbono essere riesportati, l'interpretazione della legge non potrà essere data in questo senso da circolari. Così che chi non riesportasse tutto il burro di cacao non potrebbe essere costretto al pagamento dell'imposta.

TRABUCCHI, *relatore*. L'articolo 14 del regolamento per le importazioni temporanee stabilisce che non si può ammettere la nazio-

nalizzazione parziale. Di regola la nazionalizzazione deve essere totale, con esclusione delle scorie. Si risale insomma al prodotto inizialmente importato, e si deve dimostrare che è stato riesportato tutto il prodotto finito. Effettivamente le norme del disegno di legge sono assai poco chiare e bisogna essere degli interpreti per capire che, in deroga a quell'articolo 14, si ammetterebbe la nazionalizzazione parziale della polvere di cacao, purchè ci sia l'esportazione di quaranta chilogrammi di burro.

FORTUNATI. Ma se queste cose non si precisano nel testo del disegno di legge, nessuno saprà alcunchè.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Informo la Commissione che il totale di cacao in grani importato è di settantamila quintali, per un importo di sette miliardi: un quantitativo notevole.

FORTUNATI. Faccio inoltre osservare che il premio non si dà su otto chili, ma su ventotto chili. Infatti di regola, in caso di nazionalizzazione parziale si paga su cento chilogrammi, nel caso attuale su 32, 40 chilogrammi di burro sono esenti: residuano ventotto chilogrammi esenti nei confronti della situazione in atto.

PRESIDENTE. Lei non tiene conto delle scorie.

FORTUNATI. La situazione è la seguente. Se io non esporto 40 chilogrammi di burro di cacao e 40 chilogrammi di polvere di cacao, pago per tutti i 100 chilogrammi di merce importata. Con il disegno di legge in esame, esportando 40 chilogrammi di burro di cacao, pagherò solo sulla base di 32 chilogrammi, anzichè di 100, di grani di cacao importati. Mi vorrete allora consentire che il premio non è quello indicato dal relatore. Se, oggi, non esporto 80 chilogrammi di prodotto finito pago l'imposta anche per i presunti 20 chilogrammi di scoria. Il premio allora è 20 più 8.

TRABUCCHI, *relatore*. Il fatto che attualmente, in caso di mancata totale riesporta-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)23<sup>a</sup> SEDUTA (1<sup>o</sup> aprile 1954)

zione, si debba pagare l'imposta anche per le scorie, può essere considerata una pena, mai un mancato premio.

FORTUNATI. Io formulo la seguente domanda. Un produttore abbia oggi un costo X (includendo nel costo anche gli oneri tributari): se il costo, per agevolazioni tributarie diminuisce, come si misura il premio? Non lo si misura in base alla diminuzione del costo?

TRABUCCHI, *relatore*. Ma in questo caso non si riduce niente, e la reale differenza dell'imposta è solo da 40 a 32 chilogrammi di polvere.

FORTUNATI. Le norme si emanano in funzione di determinate situazioni. Le norme non sono costruite a caso. L'esperienza ci insegna che non è possibile esportare 40 chilogrammi di burro e 40 chilogrammi di polvere di cacao.

TRABUCCHI, *relatore*. Con la presente disposizione si vengono in sostanza a concedere due benefici agli importatori di cacao purché esportino almeno 40 chilogrammi di burro per ogni quintale di cacao importato in grani: il primo è quello di ammettere la nazionalizzazione parziale della sola polvere di cacao, il secondo è di concedere, nel caso di questa nazionalizzazione parziale collegata quindi alla esportazione dei 40 chilogrammi di burro di cacao, l'esenzione su 8 chilogrammi.

FORTUNATI. A mio parere, il vantaggio economico concesso ai produttori non consiste soltanto in 8 chili esclusi dall'imposta di consumo, ma o nella differenza tra 100 e 32 o tra 60 e 32. Infatti allo stato delle cose, in ossequio alle norme generali della legislazione doganale, chi importa 100 chili di cacao in grani non paga nulla se riesporta successivamente 80 chili di prodotto, ma, ove non riesca ad esportare i 50 chilogrammi di polvere di cacao oltre ai 30 di burro di cacao, è sottoposto al pagamento dell'imposta di consumo su tutti i 100 chilogrammi importati; con l'attuale provvedimento invece si vuole modificare la situazione esistente, dato che in effetti vi sono molte difficoltà per l'esportazione della polvere di cacao, che non trova

acquirenti all'estero. E l'agevolazione consiste in questo: che nel caso in cui il produttore nazionalizzi 40 chilogrammi di polvere di cacao (oltre le scorie, che non vengono calcolate) non paga più su tutti i 100 chilogrammi di cacao in grani, ma paga soltanto su 32. Si tratta quindi di un notevole beneficio.

DE LUCA LUCA. A prima vista questo disegno di legge potrebbe apparire poco chiaro; a mio parere invece esso è abilmente elaborato. Tutta la sua sostanza si traduce in un premio ai grossi esportatori italiani, che poi sono costituiti praticamente da due sole società: Motta e Perugina. Ora, se noi consideriamo che queste, attraverso una serie di provvedimenti legislativi, hanno già avuto notevoli agevolazioni fiscali, è evidente che la mia interpretazione è esatta, ed ecco il motivo per cui noi siamo decisamente contrari al provvedimento che ci viene presentato.

CORTI. Non nego che abbia ragione il senatore Fortunati a proposito della nazionalizzazione del prodotto.

Tuttavia, desidero far notare che si tratta di un premio avente lo scopo di forzare e di incoraggiare la nostra esportazione; noi siamo già soffocati da tutta questa liberalizzazione, che porta la nostra industria ad atrofizzarsi. Perché rifiutare queste forme sia pure confuse della nostra legislazione determinate da altri provvedimenti adottati all'estero, perché non cercare di attuare almeno l'indispensabile per migliorare la nostra bilancia commerciale? Quanto oggi ci si propone non è certo sufficiente per la spinta che vogliamo dare alla nostra industria nazionale; ma non possiamo che essere d'accordo su quanto comporta la possibilità di incrementare l'esportazione italiana. Anche se sono due sole le ditte che principalmente trarranno beneficio dalle attuali disposizioni, non importa: si tratterà sempre di un vantaggio nazionale.

Dal momento poi che la materia viene discussa qui ufficialmente, trasmessa agli atti e risaputa dal Paese, è con ciò evidentemente esclusa la possibilità di una parzialità, come sembra accennare l'amico De Luca, o, sia pure, di un provvedimento di favore.



A mio parere il provvedimento dovrebbe dunque trovare il consenso della Commissione.

FORTUNATI. Desidero far presente che io non ho fatto una questione di merito di carattere generale. Vi può essere accordo sulla opportunità di disposizioni intese ad agevolare la nostra esportazione. Ho detto semplicemente che quello del burro di cacao è uno dei settori industriali, mentre il problema dell'esportazione è generale. Dovremmo dunque cominciare ad esaminare la situazione con una certa visione di insieme, perchè è vero che possono esservi delle esigenze di carattere nazionale per cui non dobbiamo lasciarci ispirare da altri Paesi (sono perfettamente d'accordo su questo punto), ma penso che le prospettive generali della nostra struttura economico-industriale non sono date da un premio di esportazione per i produttori di burro di cacao! Non si tratta soltanto di politica tributaria, ma di politica commerciale: se vogliamo affrontare il problema di incrementare tutte le esportazioni, sono pienamente favorevole, ma la situazione deve cercare di affondare le radici là dove veramente la nostra struttura industriale oggi è in crisi di esportazione, e non nel campo della sola produzione della polvere di cacao.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, il problema generale sarà risolto, dopo quello delle tariffe doganali, presso la Commissione interparlamentare nominata precisamente per questo oggetto, e che dovrà riunirsi nuovamente per esaminare la questione delle tariffe provvisorie. Ma non siamo oggi investiti del compito di trattare questa materia. Non è questo il primo provvedimento che ci viene sottoposto in materia di esportazione: già parecchi disegni di legge di questa natura sono stati approvati dalla Commissione dell'industria e dalla nostra.

All'altra osservazione del senatore Fortunati, il quale ci ha fatto rilevare che anche la Commissione dell'industria dovrebbe essere interessata a tale disegno di legge, risponderò che esso è stato proposto dal Ministro delle finanze di concerto con quello dell'industria e del commercio, oltre che con quello del commercio con l'estero, sicchè l'esame del prov-

vedimento in sede tecnica è già stato svolto contemporaneamente dei tre Dicasteri per quanto riguardava la rispettiva competenza nella preposizione del disegno di legge. Naturalmente la Commissione è libera di rinnovare l'esame anche con il parere della Commissione dell'industria.

TRABUCCHI, *relatore*. Il collega Fortunati, ha sollevato una eccezione pregiudiziale della quale, a mio avviso, non possiamo non tener conto: egli ha proposto di sentire il parere della 9<sup>a</sup> Commissione. Se la Commissione ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento per chiedere tale parere, non mi sembra vi sia un motivo particolare di opposizione, sebbene — debbo ricordarlo — l'approvazione della presente legge sia molto sollecitata dalle categorie interessate. Infatti, da informazioni assunte presso il Ministero delle finanze, vi sarebbe una certa pressione per dare inizio a questa lavorazione del burro di cacao, perchè sul mercato estero la richiesta di questo prodotto è notevole.

Seconda questione è quella avanzata da coloro che vorrebbero modificare il testo del disegno di legge in una forma che potrebbe essere precisamente la seguente: aggiungere nell'articolo 2, alle parole: « soggetti, in caso di mancata riesportazione », le altre: « della sola polvere di cacao », allo scopo di garantire che i 40 chilogrammi di burro di cacao siano senza alcuna possibilità di dubbio esportati.

Faccio però notare che apportare al testo di legge anche soltanto questo emendamento significa rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati. Ora, in materia di imposte vige la prassi che con le normali si interpretano regolarmente le disposizioni di legge, e, dato che noi siamo perfettamente d'accordo con il Ministero sul fatto che eventualmente sarà specificato subito con una normale che la nazionalizzazione sulla base dei 32-40 è ammessa soltanto quando vi sia la prova della esportazione dei 40 chilogrammi di burro di cacao, io penso che si possa arrivare ugualmente all'approvazione senza modifiche del testo come ci viene presentato. Si potrebbe, nel caso, approvare un ordine del giorno con il quale la Commissione raccomandi al Governo

che la questione sia chiarita con una normale.

Terzo punto: l'osservazione del vantaggio che gli imprenditori della lavorazione del cacao potrebbero avere rispetto alla situazione attuale, non mi sembra vada impostata come l'ha posta il senatore Fortunati, perchè, se allo stato di fatto i produttori si trovano ad avere dei quantitativi di polvere di cacao che nè possono esportare, nè possono vendere, non per questo concediamo loro un favore in quanto li ammettiamo alla nazionalizzazione parziale. Tale nazionalizzazione consegue alla necessità di aggiungere gli 8 chilogrammi stabiliti dalla legge perchè il prodotto sia commerciabile in Italia. La lavorazione del burro di cacao è resa possibile soltanto da questa parziale nazionalizzazione; in caso contrario, a detta dei tecnici che presso il Ministero hanno studiato in modo particolare la questione, gli industriali si troverebbero, sì, nella possibilità di esportazione del burro, ma si troverebbero in magazzino montagne di polvere di cacao, delle quali non potrebbero inviare all'estero neanche un chilogrammo perchè questo prodotto non viene acquistato in altri Paesi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando ho l'onore di intervenire alle sedute della vostra Commissione, sono sempre eccessivamente fortunato, perchè i relatori incaricati di riferire sui disegni di legge studiano così a fondo i problemi che a me non rimane quasi nulla da dire.

Vorrei soltanto rilevare come, a mio avviso, questo provvedimento sia stato oggetto di una discussione che è andata un po' al di là di quello che è l'effettiva portata del provvedimento stesso.

Come tutti sanno, la legge fondamentale che regola la temporanea importazione concede un'autorizzazione generica, demandando poi a singoli provvedimenti legislativi il compito di regolare in concreto, per determinate merci, la temporanea importazione e il conteggio del prodotto che viene riesportato. Quello che ci si presenta è uno dei moltissimi provvedimenti che si inquadrano in questa situazione generale: esso regola la produzione nazionale del burro di cacao, produzione che in questo

momento viene particolarmente sollecitata perchè talune industrie, che non sono poi soltanto le due qui ricordate, sarebbero avvantaggiate da una forte richiesta che in questo momento si fa sentire sui mercati esteri.

Ora, il presente disegno di legge, dopo aver affermato all'articolo 1 che (in aggiunta a tanti altri generi ammessi alla temporanea importazione), è ammesso anche il cacao in grani, con la specifica destinazione dell'estrazione del burro di cacao, all'articolo 2 regola il conteggio delle bollette doganali, con le percentuali che sappiamo. Che poi, nella valutazione di queste percentuali ci sia una certa larghezza, che forse può essere anche ispirata da una tendenza — ma non più che una tendenza, onorevole Corti — a favorire l'esportazione del burro di cacao, può essere vero; ma non certo al punto da dover porre un grosso problema di politica doganale o di commercio estero, come lo ha impostato il senatore Fortunati.

A mio avviso, dunque, l'unica questione che può rimanere aperta dopo la discussione odierna è rappresentata dalla preoccupazione che la determinazione tecnica di queste percentuali vada un po' al di là di quella certa larghezza che può essere considerata senza preoccupazioni. In questo senso io non ho nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta di un parere da parte della Commissione dell'industria, che potrebbe dire qualcosa di utile; per quanto, ripeto, date le finalità estremamente limitate di questo provvedimento, a mio parere la Commissione potrebbe tenersi tranquilla approvandolo senz'altro.

Riguardo alla questione di dettaglio a proposito della polvere di cacao, io non ho nulla in contrario ad accettare un ordine del giorno del genere che si vorrebbe proporre, anche perchè — sia detto con tutto il dovuto rispetto — sarebbe un ordine del giorno in pratica assolutamente superfluo, in quanto l'Amministrazione delle dogane, che è particolarmente severa anche in questa materia, non consentirebbe la possibilità di evasioni sul pretesto di disposizioni non sufficientemente chiare. Comunque il voto della Commissione conforterebbe maggiormente l'operato degli organi amministrativi.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)23<sup>a</sup> SEDUTA (1° aprile 1954)

MARIOTTI. A me sembra che chiedere il parere della Commissione dell'industria ci solleverebbe da certe responsabilità, essendo molto delicata la materia nei rapporti tra merci interne ed estere, anche relativamente ad altri prodotti.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati e il senatore Mariotti hanno presentato una pregiudiziale, consistente in una domanda di sospensione della discussione in attesa del parere della Commissione dell'industria. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la richiesta dei senatori Fortunati e Mariotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La discussione del disegno di legge si intende dunque rinviata ad una delle prossime sedute.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (361).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Allo scopo di rendere facile agli onorevoli colleghi, la valutazione e la portata del presente disegno di legge, mi permetterò di ricordare, succintamente, i limiti delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, attualmente in vigore, le persone che ne possono beneficiare, gli atti che ne formano oggetto, le condizioni e la documentazione necessarie all'ottenimento del beneficio.

Allo stato attuale i decreti, le leggi, che dal 24 febbraio 1948 si sono succeduti e che in numero di otto sono richiamati nella relazione ministeriale illustrante questo disegno di legge, concedono la riduzione dell'imposta

di registro a 1/10 e l'applicazione della sovrapposta fissa ipotecaria:

1) per le compravendite e concessioni in enfiteusi di fondi rustici, nonchè per gli atti di compravendita di case rustiche anche non situate nel fondo, purchè necessarie alla abitazione del compratore o dell'enfiteuta;

2) per gli atti di affitto e compartecipazione a migliorie con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o partecipante, alle condizioni che: a) il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività normale alla lavorazione della terra, dato di fatto questo da dimostrare mediante dichiarazione rilasciata dall'Ispettorato agrario competente per territorio, oppure dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste; b) il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera di essi e non abbia nel biennio precedente al contratto venduto altri fondi rustici, salvo casi particolarissimi; elementi questi da far rilevare mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte del compratore o enfiteuta o con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio e da presentarsi non oltre 20 giorni dalla stipulazione dell'atto; c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale e all'imponibile catastale; accertamento questo di carattere essenziale di competenza di apposita Commissione, composta dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza, da un tecnico agricolo nominato dal Prefetto, che, ogni volta determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quali limiti di imponibile catastale si riscontri l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

La relazione ministeriale dice che l'applicazione pratica di queste norme ha dato luogo ad incertezze che hanno fatto insorgere un considerevole numero di controversie, spesso frustrando gli scopi stessi della legislazione.

E dobbiamo crederci. Del resto, basta ricordare a comprova:

che il termine di due anni, fissati dal decreto legislativo del 1949, periodo necessario per la concessione delle facilitazioni, è stato man mano prorogato fino al 20 marzo 1955, con un periodo di interregno sanato dalla legge n. 2362 dell'11 dicembre 1952, che va dal marzo al dicembre dello stesso anno;

che le facilitazioni stabilite adeguatamente in misura diversa per gli atti stipulati nell'Italia settentrionale, in quella meridionale e nelle Isole, hanno trovato la loro unicità attraverso vari provvedimenti susseguitisi negli anni;

che la difficoltà ed il tempo impiegato per l'ottenimento da parte degli interessati delle documentazioni richieste, specie per quelle dovute dalla Commissione composta di tre persone, ha fatto perdere in molti casi il diritto ai benefici, o ha intralciato la contrattazione dei beni destinati a formare la ricordata piccola proprietà.

Pertanto, nell'intento di perfezionare le norme esistenti onde ottenerne una chiara, indubbia interpretazione, di migliorare con opportune innovazioni i limiti delle facilitazioni già esistenti, di fissare i termini di decadenza delle facilitazioni, e di dirimere alcune delle vertenze fin qui sorte, è stato predisposto il disegno di legge che è attualmente al nostro esame. Vediamolo.

A miglioramento delle facilitazioni già esistenti, il nuovo disegno di legge prevede anche la esenzione dall'imposta di bollo (quindi riduzione a 1/10 dell'imposta di registro — imposta ipotecaria nella somma fissa di lire 500 — esenzione dell'imposta di bollo) per tutti gli atti già indicati, aggiungendo, come innovazione, quelli di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, gli atti con i quali i coniugi, ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente l'usufrutto e la nuda proprietà ed infine gli atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquistano rispettivamente l'usufrutto o la nuda proprietà.

Non credo che, dato lo scopo al quale tende la legge, tali innovazioni abbiano bisogno di particolare illustrazione. Le condizioni stabi-

lite per ottenere i benefici surricordati permangono così come stabilito in precedenza; viene unicamente semplificata la dizione di alcune clausole, quali quella concernente l'obbligo all'idoneità del fondo venduto o concesso in enfiteusi, alla formazione o all'arrottondamento della piccola proprietà contadina, che non è più connessa alla formula: « avuto riguardo alla destinazione colturale e all'imponibile catastale » e quella relativa all'obbligo che l'acquirente o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici, che non è più alleggerita dalla formula: « salvo casi particolari da esaminarsi, ecc. », ma è completata dalla precisa dizione: « oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ».

La documentazione richiesta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui sopra, è ridotta al minimo indispensabile e ciò per evitare tutti gli intralci possibili. Infatti, a dimostrazione che l'acquirente o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ecc. e che nel biennio precedente all'acquisto non abbia venduto altri fondi, ecc. è soltanto richiesta una dichiarazione contestuale nell'atto, mentre a dimostrazione che l'acquirente o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla terra e che il fondo venduto è concesso in enfiteusi ed idoneo alla formazione della piccola proprietà contadina, viene richiesto, in luogo dell'attestazione della nota Commissione, composta dalle tre persone, un solo certificato dell'Ispettorato agrario provinciale, competente nel territorio, da presentarsi all'atto della registrazione del contratto. Ove non bastasse, in attesa che l'Ispettorato provinciale agrario, messo nella necessità di fare opportuni accertamenti, sia in grado di rilasciare tempestivamente il certificato stesso, è concesso di presentare una dichiarazione provvisoria da sostituire entro un anno al certificato in questione. E, infine, non si preclude per un periodo di tre anni il diritto al rimborso dei maggiori oneri corrisposti al compratore od enfiteuta che, non avendo ottenuto il certificato dell'Ispettorato agrario nell'attestazione provvisoria, sia stato costretto, pur avendo reso la dichiarazione

contestuale, al pagamento delle normali imposte di registro e ipotecarie.

Ad evitare speculazioni, sia pur modeste, la decadenza delle agevolazioni tributarie è prevista allorché il compratore o l'enfiteuta alieni fondi, case, ecc., prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti. Per la sistemazione ed il regolamento delle vertenze sorte in precedenza, e alle quali ho avuto occasione di accennare, viene stabilito un termine di sei mesi, durante il quale le parti, mediante istanza all'Intendenza di finanza, istanza corredata dal noto certificato dell'Ispettorato agrario provinciale, potranno chiedere la regolarizzazione delle loro pratiche.

Onorevoli colleghi, il progetto di legge, che fra l'altro stabilisce il termine del 20 maggio 1957 per la concessione delle agevolazioni, è tutto qui.

Spero di averne riassunto la portata e di averne illustrato il suo contenuto con sufficiente chiarezza. Del resto la lettura degli articoli potrà darmi modo di fornire ancora le altre delucidazioni che mi saranno richieste.

FORTUNATI. Credo che non vi siano motivi sostanziali per opporsi a quanto prevede il disegno di legge e allo spirito con cui il relatore lo ha illustrato. Io ho una sola preoccupazione e cioè: non che il disegno di legge dica troppo, ma che eventualmente dica ancora poco. In tutte le regioni d'Italia, in questi ultimi anni, vi sono stati frequenti casi in cui, pur sussistendo nei confronti di ognuno i requisiti previsti dall'articolo 2 che, secondo me, molto opportunamente fissa le condizioni subiettive ed obiettive in base alle quali sono previste le agevolazioni, pur sussistendo nei confronti di ognuno degli acquirenti o enfiteuti le condizioni dell'articolo 2, in realtà la costituzione di enfiteusi o di acquisto viene fatta da gruppi di contadini, gruppi più o meno giuridicamente definiti. Abbiamo cioè praticamente delle forme di costituzione di enfiteusi collettive e di acquisto collettivo da parte di contadini che singolarmente considerati si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2. La formazione collettiva è determinata evidentemente da particolari ragioni economiche circa gli strumenti, i concimi, i

depositi, i mezzi monetari disponibili, ecc. Se non sono male informato, i poveri contadini che si sono uniti e nell'Italia meridionale e nell'Italia settentrionale più o meno in cooperative, sono esclusi, allo stato di fatto, da tutte le forme di agevolazione.

Mi pare, anzi, che sono state date istruzioni ministeriali, secondo cui appunto le agevolazioni non sono concesse. Credo invece che le agevolazioni non possano non essere concesse anche in questo caso, quando nei confronti dei nuclei che fanno capo al gruppo collettivo ricorrono i requisiti dell'articolo 2. Sia ben chiaro questo che i requisiti debbono sussistere.

La richiesta, cioè, non deve essere deformata. Ripeto: se nei confronti di ognuno esistono i requisiti, io credo che anche per le costituzioni collettive di enfiteusi e di acquisto debbano essere applicate le agevolazioni.

PRESIDENTE. Quando saremo all'articolo 8 discuteremo di questa questione specifica.

BRACCESI, *relatore*. Ma la legge precisa: si tratta di persone singole. Non vi è estensione ad alcuna forma collettiva. Se le persone singole, una volta che abbiano beneficiato delle agevolazioni, vogliono riunirsi in cooperativa, questo non ha importanza; il beneficio tributario però è dato alla persona singola.

DE LUCA LUCA. Secondo me questo disegno di legge va inquadrato nei suoi termini reali. È certo che le stesse agevolazioni tributarie esistenti per la piccola proprietà contadina vengono sistematicamente negate a quei gruppi di piccoli contadini che, pur avendo essi, come singoli, i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici tributari, non usufruiscono delle agevolazioni tributarie in atto. Ora non vi è dubbio che nell'Italia meridionale, in Calabria, gli stessi quotisti dell'Ente Sila praticamente si sono uniti in cooperative e naturalmente ognuno di questi quotisti che ha acquistato la terra espropriata dall'Ente di riforma ha i requisiti voluti dalla legge per usufruire di queste agevolazioni fiscali. Se noi consideriamo che gli stessi Enti di riforma hanno come presupposto il principio di sviluppare il movimento cooperativi-

stico, ossia il collettivo tra i quotisti — l'Ente riforma infatti è un Ente dello Stato che ha come presupposto quello di incoraggiare il movimento cooperativistico — non mi sembra giusto che questi assegnatari che hanno pagato la terra e che singolarmente hanno tutti i requisiti e i diritti per poter usufruire di queste agevolazioni fiscali, quando si riuniscono in cooperative non debbano poterne più usufruire. A mio avviso, il provvedimento dovrebbe estendersi anche a questi gruppi cooperativistici, rimanendo precisato che ogni singolo però deve avere i requisiti necessari per conseguire le agevolazioni fiscali, contemplate nel disegno di legge in parola.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La piccola proprietà contadina si forma anche in relazione alla legislazione sugli Enti di riforma. Ma qui è una legge che provvede in senso autonomo.

STURZO. Si tratta d'istituto diverso da quello della riforma.

CENINI. Ho chiesto la parola per sottolineare l'importanza di questa legge che vedo con piacere presentata dal Governo. Queste agevolazioni fiscali contribuiscono effettivamente alla creazione della piccola proprietà contadina, e sappiamo tutti come sia sentito il problema sociale dell'agricoltura in Italia, e come sia aspirazione generale dei nostri contadini di arrivare possibilmente alla costituzione della loro piccola proprietà. Ma spesso, purtroppo, ne abbiamo l'esperienza, le elevate imposte di trasferimento costituiscono un grave impedimento per la realizzazione di questa giusta aspirazione. Perciò le finalità della legge mi pare raggiungano un alto scopo sociale e perciò ripeto il mio compiacimento per questa legge. Quindi, salvo l'esame dei diversi articoli, mi pare che le disposizioni siano abbastanza chiare e che ammettano anche certe revisioni di ciò che si è stabilito in passato in varie leggi che non erano così chiare come il provvedimento presentato oggi al nostro esame. Questo per quanto costituisca soltanto un inizio, mi pare introduca il principio, del quale pure mi compiaccio, di stabilire tra contribuente e fisco un'atmosfera di

maggior serenità e di maggior confidenza. Perciò ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione.

MARIOTTI. Anzitutto speravo che il relatore, trattandosi di una materia così importante, ci illustrasse un po' i precedenti della legge che regola la piccola proprietà. Non so se vi sia una legislazione precedente che nella sua attuazione abbia avuto delle esperienze. Fonte di esperienze a cui mi sembrava che noi potessimo attingere il modo come articolare, il meglio possibile, questo disegno di legge. A prescindere da questo, non è neanche stabilito in questo disegno di legge quali siano i limiti della piccola proprietà, il che mi sembra estremamente importante. Non so, ripeto, se vi sia una legislazione in materia che fissi cosa si intende per piccola proprietà. Sarebbe stato opportuno fissare la misura della superficie del fondo che deve caratterizzare la piccola proprietà. Si dice che le agevolazioni fiscali vengono date a persone fisiche. Io non so se si possa inserire una clausola per stabilire che ad un certo punto la persona fisica non debba essere proprietaria di una grande proprietà spezzettata in tanti piccoli fondi, per evitare insomma che si creino domani degli uomini di paglia, che dicano ai contadini: tu mi lavori il fondo, ma io sono il proprietario. Sono quesiti che io pongo.

Un'altra cosa che mi preme dire riguarda i diritti dell'enfiteuta. A me sembra che vi siano delle enfiteusi che ormai si trasmettono di generazione in generazione. Vorrei si riconoscesse a quelli che lavorano il fondo il diritto di prelazione sul fondo stesso.

STURZO. Nel nostro diritto non c'è più l'enfiteuta perpetuo; mi riferisco al Codice di prima del fascismo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ciò riguarda esclusivamente le persone fisiche.

MARIOTTI. Ma non è detto che a un certo punto non si possa costituire una cooperativa che lavori direttamente il fondo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema è diverso.

MARIOTTI. L'articolo 8 di questo disegno di legge recita al primo comma: « Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati... ». Ciò significa che vi sono delle società di fatto non costituite giuridicamente, cioè non iscritte nè alla Camera di commercio nè altrove, ma che si costituiscono per la lavorazione di queste terre.

Ora io sono dell'opinione che debbano essere ammesse alle agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina, oltre queste comunità che si compongono con quote ideali o fissate in scritture private, anche le cooperative che lavorino il fondo in piccole proprietà.

STURZO. Questo disegno di legge viene ad eliminare molti equivoci sorti dalla data di istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che dal 1948 è stata prorogata per tre volte, e credo che dovremo arrivare ad una nuova proroga. Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se con queste norme si regolarizza tutto il passato, perchè ci sono state molte controversie.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo disegno di legge vi è una disposizione per cui si regolano certe situazioni passate.

STURZO. Sarà meglio che vi sia una disposizione che regolarizzi i casi controversi, riguardanti la piccola proprietà contadina, che non sono molti, perchè alla piccola proprietà contadina non si possono applicare le leggi della riforma agraria.

Le agevolazioni previste in questo disegno di legge per la piccola proprietà contadina sono di doppio ordine: riguardano cioè l'acquisto fatto con mutui presso le banche autorizzate e l'acquisto fatto direttamente dalla Cassa per la proprietà contadina che ha poi venduto a rate ai contadini. Queste agevolazioni non hanno niente a che vedere con le agevolazioni stabilite nella legge di riforma

agraria, in base alla quale i contadini non acquistano direttamente il terreno ma lo acquistano e lo pagano nei confronti dell'ente della riforma. Qui si tratta di piccoli fondi, per i quali la Cassa per la proprietà contadina ha avuto in tutto quattro miliardi.

I mutui necessari ai contadini per l'acquisto diretto della terra saranno stati fatti presso le banche autorizzate per altri 3 o 4 miliardi. Ora bisognerebbe migliorare la costituzione della Cassa per la proprietà contadina come bisognerebbe anche facilitare la concessione dei mutui da parte delle banche, perchè in genere si tratta di piccola proprietà coltivata direttamente dalla famiglia del contadino. Ora se un coltivatore diretto non ha figlioli, è solo con la moglie, evidentemente la piccola proprietà gli basta; ma se ha dieci figlioli che lavorano tutti la terra, allora ci vuole una proprietà più estesa. È necessario però stabilire che l'unità culturale minima non debba essere spezzata, perchè altrimenti si arriverebbe ad un eccessivo frazionamento delle proprietà, frazionamento che peggiorerebbe, invece di migliorare, le condizioni della produttività.

Di solito si tratta di 4 o 5 famiglie che si uniscono e che dicono: abbiamo tutto questo campo che è buono e che possiamo comperare, dividendo idealmente la proprietà ciascuno con la propria quota che deve essere coltivata direttamente entro il termine stabilito dalla legge, che è di dieci anni, ma che io vorrei fosse ridotto, perchè mi pare troppo lungo.

In conclusione sono molto favorevole al presente disegno di legge così come è stato presentato dal Governo, salvo quelle piccole modifiche di dettaglio che potremo apportare in sede di esame degli articoli.

BRACCESI, *relatore*. Desidero rispondere alle osservazioni dell'onorevole Mariotti il quale ha obiettato che la mia relazione non chiariva i precedenti di questa legge. Mi è parso invece di avere proprio indicato nella prima parte del mio intervento tutto quanto veniva stabilito dalle leggi precedenti a partire dal 1948 in poi, forse non sono stato abbastanza chiaro. Intendo ora leggere all'onorevole Mariotti ciò che stabilisce, in merito al diritto di prelazione, di cui egli ha parlato, l'articolo 966 del Codice civile:

« In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente è preferito a parità di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. Se i concedenti sono più e la prelazione non è esercitata da tutti congiuntamente, essa può esercitarsi per la totalità anche da uno solo, il quale subentra all'enfiteuta di fronte agli altri concedenti ».

L'articolo 971 sempre del Codice civile, relativamente all'affrancazione, dice:

« L'enfiteuta può affrancare il fondo dopo 20 anni dalla costituzione dell'enfiteusi. Nell'atto costitutivo può essere stabilito un termine superiore ai 20 anni, ma non eccedenti i 40 anni. Anche quando nell'atto costitutivo non è indicato alcun termine, se in esso è prestabilito un piano di miglioramento, l'enfiteuta non può procedere all'affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti. Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nel diritto del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

1) atti di compravendita;

2) atti di concessione, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico;

3) atti di affitto e compartecipazione a migliororia, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;

4) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente l'usufrutto e la nuda proprietà;

5) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

BRAITENBERG. Presento il seguente emendamento modificativo delle prime parole del primo comma: « Sono esenti dall'imposta di bollo per la stipulazione e trascrizione dell'atto nei registri pubblici e soggetti alla normale imposta di registro ... ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente all'onorevole Braitenberg che l'imposta di bollo è sempre dovuta tutte le volte che è dovuta l'imposta di registro. In questo caso si è voluto fare un'eccezione, cioè per gli atti di stipulazione si è voluto derogare a questo principio e dichiarare non dovuta l'imposta di bollo. Ora non è il caso di estendere questa eccezione anche agli atti di trascrizione, tanto più che questi intervengono in un rapporto che è di carattere prevalentemente pubblico, cioè al momento in cui si notifica l'atto, agli effetti della pubblicità del trapasso, all'ufficio della conservazione dei registri immobiliari.

Estendere dunque anche a questo atto una concessione che è stata fatta in via estremamente eccezionale per il momento della stipulazione sembra troppo, e prego il senatore Braitenberg di non insistere nel suo emendamento.



BRAITENBERG. Mi pareva una richiesta logica: dato che si concede l'esenzione alla stipulazione, pensavo che si potesse concedere anche alla trascrizione, tanto più che l'atto diventa effettivo soltanto con la trascrizione. Comunque, dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, non insisto.

Debbo ora presentare un emendamento modificativo del punto 2 così formulato: « 2) atti di concessione, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché atti di alienazione di usi civici connessi con una piccola proprietà contadina ». Mentre l'enfiteusi nelle nostre regioni non è conosciuta, non esiste, noi abbiamo invece gli usi civici e quasi ogni singolo proprietario di un'azienda agricola ha il suo uso civico che è scritto anche nei libri pubblici; l'uso civico consiste nel prendere la legna, nel far pascolare il bestiame, ecc. nei fondi che sono stabiliti per gli usi civici. L'azienda di montagna non esiste se non vi sono questi usi civici. Sarebbe quindi illogico che il proprietario, mentre gode dell'esenzione dalla imposta di bollo per l'enfiteusi, debba pagare l'imposta di registro quando acquista una parte dell'uso civico che gli è necessario per la conduzione della sua azienda. Chiedo quindi che l'esenzione sia estesa all'acquisto di usi civici.

Spessissimo da noi quando un contadino acquista un piccolo fondo, acquista dal proprietario anche il diritto all'uso civico, ossia il diritto all'uso dell'uso civico.

Ho presentato il mio emendamento in seguito a quello che mi è stato detto, e cioè che nelle nostre regioni gli uffici di registro, in caso di formazione di piccola proprietà contadina, tassano separatamente l'uso civico dalla proprietà.

FORTUNATI. Chi è proprietario di una azienda agricola, contemporaneamente al fatto di essere proprietario, ha diritto, in quanto tale, all'uso civico e chi acquista la proprietà acquista la proprietà più il diritto all'uso civico; ha cioè diritto all'uso su altri fondi estranei alla sua proprietà, fondi che sono di proprietà collettiva. Quando la proprietà viene alienata, chi subentra come proprietario, ha anche diritto all'uso civico.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'uso civico è per sua natura inalienabile e imprescrittibile. Il caso che lei prospetta, onorevole Braitenberg, rientra nell'articolo 2.

Sono disposto ad esaminare il caso specifico, ma mi pare che non potremmo considerare nella legge il caso di alienazione di un uso civico perchè è una contraddizione in termini.

TRABUCCHI. Vorrei chiarire il concetto. Noi qui facciamo una questione di parole: quando si parla di « uso civico », si accenna ad un uso a favore di qualsiasi cittadino di una determinato comune o frazione.

Forse il senatore Braitenberg sarebbe più preciso se dicesse « uso collettivo ». Facciamo un esempio: in Val Pusteria vi sono vari masi i quali hanno tutti insieme diritto di pascolo su tratti di pianura in cima al monte dove durante l'estate si mandano le mucche; tutti insieme hanno questa possibilità, usufruendo del pascolo, della malga, della legna, ecc. ... questo non è un uso civico nel senso classico italiano, è un uso collettivo, il quale, ad esempio, nel Cadore può essere dato ai capi famiglia di una determinata frazione; in questo caso il complesso degli utenti prende il nome di « regole frazionarie ».

Propongo pertanto che l'emendamento Braitenberg sia emendato in questo modo: « 2) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché atti di alienazione di diritti ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata ».

BRAITENBERG. Sono d'accordo con la nuova formulazione proposta dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento al n. 2) proposto dal senatore Braitenberg e modificato dal senatore Trabucchi consistente nell'aggiunta delle parole: « nonché atti d'alienazione di diritti ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*È approvato).*

TRABUCCHI. Al n. 4), dato che la parola « separatamente » darà certamente luogo a discussioni, e siccome il comma vuol dire che si acquista separatamente ma nello stesso atto, propongo che dopo la parola « separatamente » si aggiungano le parole « ma contestualmente ».

FORTUNATI. La questione del n. 4) dell'articolo 1 si ricollega, per altra via, con la questione che ho già sollevato, e si ricollega, secondo me, anche con quanto è scritto nell'articolo 2, il quale recita: « Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando: 1) l'acquirente o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra ». Ed allora non si tratta in realtà di un requisito della famiglia o di un requisito prevalente della struttura familiare; si tratta di un requisito legato unicamente all'acquirente o all'enfiteuta. Quindi potremmo, in ipotesi, comprendere anche forme di media proprietà, potremmo cioè avere ad un certo momento un nucleo familiare siffatto, in cui l'acquirente si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo e in cui tutta la restante parte del nucleo familiare sistematicamente esercita un'altra attività. In realtà la conduzione del fondo avverrebbe allora con mano d'opera salariata. D'altra parte, l'attività manuale per la lavorazione della terra può essere intesa in forme diversissime ...

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche con mezzi meccanici.

FORTUNATI. Per questo penserei da un lato che il requisito dovesse essere del nucleo familiare e non soltanto del singolo acquirente o enfiteuta, perchè se voi mettete in relazione il n. 4) dell'articolo 1 con l'articolo 2, che cosa potrebbe verificarsi? Faccio l'ipotesi che in una famiglia vi siano 5 persone che acquistano contemporaneamente terra, e tutti e 5 partecipano all'attività manuale della lavorazione della terra in diverso modo. Si può dar luogo, *grosso modo*, a 5 distinte aziende con 5 distinti rapporti di conduzione. In questo caso non vi è dubbio che i requisiti individuali persisterebbero.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo concetto potrebbe essere chiarito in sede di articolo 2, anche perchè l'articolo 1 subordina le concessioni ai requisiti di cui all'articolo 2.

FORTUNATI. Io debbo confessare che alcune discussioni mi appaiono confuse. Perchè le agevolazioni sono applicabili quando i figli acquistano separatamente? Nel momento in cui si forma la proprietà contadina, se c'è veramente un nucleo familiare (dato che da noi normalmente un nucleo familiare è un tutto unico, anche se successivamente eventualmente avviene l'intestazione), è ovvio che i vari componenti della famiglia si presentino congiunti anzichè separati. Allora perchè si compirebbero sei atti separati di acquisto, se oltre al padre e alla madre la famiglia si compone di quattro figli? Qual'è la ragione? (*Interruzione del senatore Tomè*). La relazione al disegno di legge dice a pagina 2: « Particolare importanza riveste l'ammissione ai benefici degli atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente l'usufrutto e la nuda proprietà di un fondo rustico.

« In questi casi solo apparentemente l'acquisto della proprietà terriera si presenta frazionato, perchè i distinti diritti reali che ne risultano vengono trasferiti nelle mani dei componenti dello stesso nucleo familiare, le cui capacità lavorative rappresentano uno degli elementi comparativi per stabilire se la entità del fondo è idonea a dare alla famiglia degli acquirenti la possibilità di impiegare le proprie capacità lavorative ». L'articolo 2 dice...

PRESIDENTE. Aspettiamo l'approvazione dell'articolo 1 e poi discuteremo l'articolo 2.

FORTUNATI. Ma se dobbiamo valutare la portata della norma relativa all'articolo 1, dobbiamo metterla in relazione ai requisiti in base ai quali vengono concesse le agevolazioni tributarie. E i requisiti in base all'articolo 2 sono, che: « 1) l'acquirente o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

23ª SEDUTA (1º aprile 1954)

idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina... ».

TRABUCCHI. Questo provvedimento di legge è da parte del Ministero delle finanze un atto di sottomissione al Ministero dell'agricoltura, e comincia a riconoscere quel fatto normale per cui un genitore che ha dei figli compra per i figli e si riserva l'usufrutto per non pagare la tassa di successione. Quindi apparentemente i figli comprano una nuda proprietà che non potrebbero coltivare perchè la nuda proprietà non si può coltivare. In questo caso in cui per ragioni di qualsiasi genere i figli comprano la nuda proprietà e il padre e la madre acquistano l'usufrutto, la legge vuole considerare l'unità familiare e concedere ugualmente le agevolazioni tributarie. È per questa ragione che ho proposto di aggiungere le parole « ma contestualmente ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento Trabucchi al punto 4) consistente nell'aggiungere dopo le parole: « acquistano separatamente », le altre: « ma contestualmente ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo da parte del senatore Braitenberg: « Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli atti di trasferimento e permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, previsti dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente e dell'enfiteuta e della sua famiglia ».

BRAITENBERG. L'articolo 36 della legge sulla montagna stabilisce che tutti gli atti di trasferimento e permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà rurali sono tassati con la tassa fissa di 500 lire. Ora, se noi variamo una legge per le agevolazioni tributarie in

favore delle piccole proprietà, dovremmo inserirvi anche questo settore, perchè anch'esso riguarda la formazione di piccole proprietà. C'è solo una differenza: che, mentre per la piccola proprietà della pianura non viene specificato l'ammontare della tassa da pagare, e si sancisce soltanto che questa corrisponda ad un decimo della normale imposta di registro, per la montagna è stabilita una tassa fissa di lire 500.

Fino al valore di cento mila lire l'imposta di registro normale sarebbe di cinque mila lire, sicchè la tassa da pagare, corrispondente ad un decimo di quest'ultima, verrebbe ad essere di 500 mila lire come quella fissata per la montagna. Dunque fino al valore di 100 mila lire le agevolazioni sarebbero uguali tanto in base alla legge specifica sulla formazione della piccola proprietà contadina, quanto in base alle norme sull'arrotondamento o l'accorpamento di fondi rustici inserite nella legge sulla montagna.

PRESIDENTE. La legge cui ella accenna, senatore Braitenberg, concede agevolazioni speciali dato il grave spopolamento della montagna che è in atto; se anche esonerassimo completamente da tutte le imposte i contadini della montagna, credo che ciò non sarebbe sufficiente per trattenerli. Viceversa la piccola proprietà contadina della pianura deve essere considerata con un criterio un po' diverso, e trasportare in questo settore il criterio seguito per la montagna non sarebbe certamente opportuno.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui vi sono due questioni da considerare: la prima consiste nel comprendere tra gli atti di alienazione, oltre l'arrotondamento, anche l'accorpamento, e su questo possiamo essere d'accordo, perchè l'arrotondamento comprende in senso largo anche l'accorpamento. Quella su cui non sarei d'accordo è la seconda questione: che cioè, oltre al trasferimento, debba essere compresa anche la permuta. E su ciò non sarei d'accordo per questo motivo: che nella permuta giocano simultaneamente due atti distinti dei quali soltanto uno può giovare per la formazione della

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

23ª SEDUTA (1º aprile 1954)

piccola proprietà contadina; e noi verremmo a concedere delle facilitazioni anche all'altro tipo di trasferimento, che potrebbe non avere niente a che vedere con lo scopo specifico che la legge vuol conseguire.

FORTUNATI. Non si potrebbe allora concedere l'agevolazione soltanto ad uno dei partecipanti nella convenzione di permuta?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella permuta sono entrambi i soggetti sottoposti alla tassazione, e ciò fa parte del concetto stesso del negozio.

BRAITENBERG. Pregherei l'onorevole Presidente di voler rinviare l'attuale discussione, per poter meglio esaminare la materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, così rimane stabilito. Il disegno di legge si intende dunque rinviato ad una delle prossime sedute.

*La seduta termina alle ore 13.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari